

CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI INFORMATICI

FRA

ACAM CLIENTI S.p.A., con sede legale in La Spezia, Via Alberto Picco 22, P.I. e C.F. 01146130115, rappresentata da [...], in qualità di [...], ("**Acam Clienti**")

E

ACAM S.p.A., con sede legale in La Spezia, via Alberto Picco 22, P.I. e C.F. 00213810112, rappresentata da [...], in qualità di [...] ("**Acam**")

complessivamente le "**Parti**" e singolarmente, la "**Parte**".

PREMESSE

- A. Acam Clienti utilizza un sistema informatico e telematico a supporto della propria attività aziendale (il "**Sistema**").
- B. Acam Clienti, nell'ambito della propria strategia operativa, ha ravvisato l'opportunità di esternalizzare le attività connesse al mantenimento e allo sviluppo del Sistema.
- C. Dal 2006 al 31.12.2013 Acam ha prestato in favore di Acam Clienti servizi di mantenimento e sviluppo del Sistema.
- D. Acam Clienti intende riaffidare ad Acam la gestione dei predetti servizi (i "**Servizi**") alle condizioni e nei termini di seguito indicati.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Premesse ed allegati

- 1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- 2. Gli Allegati sono costituiti da:
 - a) Allegato A: Servizi;
 - b) Allegato A1: Servizi di Facility Management;
 - c) Allegato A2: Servizi AMS;
 - d) Allegato B: SLA;
 - e) Allegato C: Corrispettivi;

- f) Allegato D: Macchine;
- g) Allegato E: Software;
- h) Allegato F: Destinatari e Infrastrutture;
- i) Allegato G: Contenuto del Manuale delle Operazioni.

2. Durata e rinnovo del contratto

2.1. Durata

1. Il presente contratto ha durata di 5 (cinque) anni a far data dalla sottoscrizione del medesimo.
2. Alla data di scadenza il contratto si intenderà tacitamente rinnovato alle medesime condizioni qualora nessuna delle Parti comunichi disdetta all'altra Parte tramite invio di una raccomandata a/r all'indirizzo indicato in epigrafe con almeno 3 (tre) mesi di anticipo.
3. Resta inteso che, in caso di cessazione degli effetti del contratto per qualsiasi ragione, resteranno, comunque, salvi gli effetti che per loro natura e/o per espressa volontà delle Parti dovranno intendersi ultrattivi.

3. Oggetto e modalità di esecuzione del contratto

3.1. Servizi

1. Ai sensi del presente contratto Acam erogherà in favore di Acam Clienti i Servizi specificati negli Allegati A, A1 e A2.

3.2. Software

1. Acam presterà i Servizi utilizzando i software indicati nell'Allegato E (i "Software").
2. Acam dichiara e garantisce di avere acquisito la titolarità dei Software e/o il diritto di utilizzo dei medesimi.
3. Qualora risultasse necessario, ai fini dell'erogazione dei Servizi, utilizzare software ulteriori rispetto ai Software (i "Software Aggiuntivi"), l'eventuale utilizzo dei Software Aggiuntivi verrà considerato dalle Parti come una richiesta di nuovi servizi ai sensi e per gli effetti del presente contratto e, in particolare, dell'art. 6.

3.3. Macchine

1. Nell'erogazione dei Servizi Acam impiegherà le apparecchiature indicate nell'Allegato D (le “**Macchine**”).
2. Acam garantisce, per la durata del contratto, la piena titolarità delle Macchine ovvero di essere, in ogni caso, autorizzata da parte del titolare nell'erogazione dei Servizi all'uso delle medesime.
3. Macchine aggiuntive o di ricambio (le “**Macchine Aggiuntive**”), compresi gli *‘upgrades’*, potranno essere utilizzate da Acam laddove quest'ultima le ritenga necessarie per l'erogazione dei Servizi conformemente alla Baseline ed ai Livelli di Servizio. Gli oneri relativi alle Macchine Aggiuntive, ivi compresi gli *upgrades*, saranno a carico di Acam Clienti solo nel caso in cui l'utilizzo delle stesse divenga necessarie per effetto di una richiesta specifica di Acam Clienti.

4. Modalità di erogazione dei Servizi

1. Acam si impegna ad erogare i Servizi secondo la diligenza che si può attendere da un soggetto che opera nel settore della gestione dei Servizi medesimi, nel pieno ed integrale rispetto dei termini di cui al presente contratto.
2. Acam si impegna ad erogare i Servizi sotto la propria responsabilità, con l'organizzazione dei mezzi necessari e con personale dipendente, proprio o di terzi, munito della necessaria esperienza e professionalità.
3. Acam si impegna a corrispondere al proprio personale, impiegato nell'esecuzione dei Servizi, il trattamento economico, normativo e previdenziale previsto nelle vigenti normative ed accordi di categoria.
4. Acam garantisce che tutte le norme contrattuali assicurative e previdenziali relative al rapporto di lavoro del proprio personale dipendente sono a tutt'oggi e saranno rispettate incondizionatamente per tutta la durata di efficacia del contratto.
5. Rimarranno a carico esclusivo di Acam tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi relativi alle attività dalla stessa svolte.

5. Corrispettivi e pagamenti

5.1. Corrispettivi

1. Le Parti stabiliscono il corrispettivo dovuto annualmente da Acam Clienti in relazione ai Servizi nell'importo pari a € 1.000.000,00 (unmilione/00) (il **“Corrispettivo”**).

5.2. Pagamenti

1. Acam emetterà trimestralmente nei confronti di Acam Clienti la fattura del Corrispettivo, calcolata sul rateo mensile del Corrispettivo medesimo (la **“Fattura”**).
2. Le fatture, inclusive dell'IVA, dovranno essere pagate entro 30 (trenta) giorni dalla data fattura fine mese, mediante accredito sul conto corrente indicato da Acam.
3. Qualora Acam Clienti non effettui il pagamento di qualsiasi fattura emessa da Acam alla rispettiva data di scadenza (la **“Scadenza”**), quest'ultima potrà:
 - a) addebitare gli interessi di mora al tasso previsto nel Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, a partire dal giorno successivo alla scadenza per il pagamento sino alla data effettiva di pagamento, quest'ultima inclusa, e
 - b) sospendere, sino al pagamento della Fattura, l'esecuzione dei Servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c., comunicando la sospensione con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi;
 - c) dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora sia decorsa il termine di 60 (sessanta) giorni dalla Scadenza senza che il pagamento della Fattura sia stato effettuato.
4. Qualora Acam Clienti contesti qualsivoglia Fattura (la **“Contestazione”**):
 - a) Acam Clienti sarà tenuta ad effettuare la Contestazione per iscritto, non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della Fattura contestata e le Parti, in buona fede, dovranno tentare di dirimere la Contestazione entro 90 (novanta) giorni dalla Contestazione medesima (il **“Termine”**);
 - b) l'importo oggetto della fattura contestata dovrà essere corrisposto, in conformità con i tempi e le modalità previste dal presente contratto;
 - c) Acam Clienti non potrà intraprendere alcuna azione che possa impedire

l'esecuzione del pagamento della fattura contestata;

- d) decorso il Termine Acam Clienti potrà agire in via giudiziale per ottenere il rimborso dell'importo oggetto della fattura contestata e già corrisposto in forza dell'art. 4 b) di cui sopra.

6. Modifiche e Nuovi Servizi

6.1. Modifiche

1. Ad eccezione delle modifiche apportate alle modalità di erogazione dei Servizi in situazioni di emergenza, Acam dovrà:
 - a) ottenere il consenso di Acam Clienti prima di apportare qualsiasi modifica alle modalità di svolgimento dei Servizi non già pianificata e che possa pregiudicare le operazioni di *business* di Acam Clienti;
 - b) pianificare le attività di modifica al fine di minimizzare interruzioni ingiustificate delle operazioni di business di Acam Clienti;
 - c) predisporre un report mensile delle modifiche programmate e in corso che possano pregiudicare le operazioni di business di Acam Clienti.
2. In relazione alle modifiche autorizzate che pregiudichino in modo sostanziale le operazioni di business di Acam Clienti e che, in ogni caso, siano state apportate da Acam in situazioni di emergenza ovvero per le quali Acam non era tenuta ad ottenere l'approvazione di Acam Clienti come previsto dal presente articolo, Acam fornirà ad Acam Clienti la documentazione di tali modifiche entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla esecuzione delle stesse.

6.2. Nuovi Servizi

1. Qualora Acam Clienti richieda ad Acam l'erogazione di servizi diversi o aggiuntivi rispetto ai Servizi ("**Nuovi Servizi**"), e Acam esprima il proprio assenso all'erogazione di tali Nuovi Servizi, la stessa Acam:
 - a) fornirà un preventivo ad Acam Clienti relativo ai corrispettivi di tali Nuovi Servizi e delle tempistiche per la loro messa a regime;
 - b) in caso di accettazione del preventivo da parte di Acam Clienti e/o in caso di accordo al termine dell'eventuale negoziazione, le Parti predisporranno e

sottoscriveranno un'integrazione scritta al presente contratto avente ad oggetto tali Nuovi Servizi.

2. Resta specificamente inteso che, indipendentemente dal momento di avvio dei Nuovi Servizi, anche per questi ultimi resterà ferma la scadenza di cui all'articolo 2 o la scadenza successivamente prorogata o rinnovata.

7. Assistenza nel Trasferimento

1. Qualora Acam Clienti intendesse ricorrere all'assistenza di Acam ("**Assistenza nel Trasferimento**") nel trasferimento (il "**Trasferimento**") della gestione dei Servizi a sé medesima e/o a terze Parti al momento della cessazione, per qualsiasi ragione, dell'efficacia del contratto (la "**Cessazione**"), dovrà darne comunicazione scritta ad Acam entro 30 (trenta) giorni dalla Cessazione medesima.
2. Acam eseguirà, alle medesime condizioni economiche di cui al presente contratto, la prestazione di Assistenza al Trasferimento, utilizzando le risorse, che, al momento della comunicazione, risultino dedicate all'erogazione dei Servizi.
3. Il periodo di Assistenza nel Trasferimento non potrà, in ogni caso, essere superiore a 6 (sei) mesi a partire dalla data di Cessazione ("**Periodo di Assistenza nel Trasferimento**"), salvo diverso accordo scritto delle Parti.
4. Qualora l'Assistenza nel Trasferimento dovesse richiedere l'impiego da parte di Acam di servizi o risorse diversi e/o aggiuntive rispetto a quelli utilizzate per l'erogazione dei Servizi secondo la Baseline ed i Livelli di Servizio, tale richiesta di Assistenza nel Trasferimento sarà considerata come una richiesta di Nuovi Servizi e valutata separatamente.

8. Impegni di riservatezza

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla corretta esecuzione dei Servizi.
2. Acam si impegna ad adottare tutte le misure atte a garantire un'adequata tutela dei dati e delle informazioni ricevute da Acam Clienti ai fini dello svolgimento dei Servizi (le "**Informazioni Riservate**"), assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto e impegnandosi, in particolare, a:
 - a) non cedere, consegnare, rendere disponibile a qualsiasi titolo o, comunque,

comunicare e/o divulgare per qualsiasi motivo e, in qualsiasi momento, il contenuto di tali informazioni a terzi senza l'autorizzazione scritta di Acam Clienti;

- b) limitare al proprio personale strettamente indispensabile la conoscenza e l'accesso al contenuto delle informazioni fornite da Acam Clienti, informandola previamente degli obblighi di riservatezza.

3. Il presente articolo non trova applicazione in relazione alle informazioni che:

- a) siano o diventino di pubblico dominio, qualora ciò non sia avvenuto per atti o omissione di Acam;
- b) Acam dimostri di aver ricevuto da terzi non vincolati da un accordo di riservatezza simile al presente nei confronti di Acam Clienti;
- c) Acam possa dimostrare di conoscere già al momento in cui sono state, direttamente o indirettamente, rilevate al medesimo da Acam Clienti, non in violazione di obblighi di riservatezza assunti da Acam nei confronti di Acam Clienti;
- d) debbano essere rivelate ai sensi della normativa vigente o per obblighi di legge o regolamentari ovvero su ordine dell'autorità giudiziaria, previa comunicazione da parte di Acam inviata ad Acam Clienti nella quale si dichiara la necessità di divulgare tali informazioni e la disponibilità a collaborare con Acam Clienti stessa per mantenere la riservatezza sulle Informazioni Riservate.

4. L'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo avrà efficacia tra le Parti durante il contratto per il periodo di 3 (tre) anni dalla data di Cessazione.

9. Software e Hardware

- 1. Le Parti stabiliscono che, ai fini del presente contratto, le stesse saranno considerate rispettivamente proprietarie dei programmi e dei software realizzati dalle medesime antecedentemente la data di sottoscrizione del presente contratto.
- 2. I Software e gli Hardware sono di proprietà di Acam o di suoi fornitori o concedenti. Acam (e i suoi fornitori o concedenti) rimarrà l'unico proprietario dei Software e manterrà ogni diritto, titolo o interesse sui Software e Hardware, inclusi eventuali diritti di brevetto, diritti d'autore, diritti di marchio, segreti industriali e

altri diritti di proprietà intellettuale connessi con i Software e Hardware. Acam Clienti avrà diritto ad utilizzare i Software solo nei termini indicati nella clausola 4 che segue.

3. Acam sarà inoltre l'esclusiva proprietaria dei software e/o dei programmi sviluppati e/o modificati e/o realizzati dalla medesima in esecuzione del presente contratto.
4. Acam Clienti è autorizzato da questo contratto all'uso interno dei Software per l'intera durata del contratto. L'uso del software comprende in particolare il diritto di installazione, di caricamento e di esecuzione, nonché il diritto di effettuare le necessarie copie di mera riserva.
5. Acam Clienti non ha diritto di riprodurre i Software o di compiere le operazioni menzionate nelle lettere a) e b) dell'art. 64 bis l. dir. aut. 22-4-1941 n. 633, salvo che nel caso in cui ciò sia necessario per l'uso contrattuale.
6. Acam si dichiara sin da ora disponibile a fornire, a richiesta di Acam Clienti, le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità dei Software con altri programmi; è pertanto vietata ad Acam Clienti ogni forma di "reverse engineering" o di decompilazione menzionata nella previsione dell'art. 64 quater l. dir. aut. 22-4-1941 n. 633.
7. Acam Clienti non dovrà in alcun modo comunicare a terzi il contenuto dei Software.
8. E' fatto espresso divieto ad Acam Clienti di sublicenziare o noleggiare i Software.
9. Entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione di effetti del presente contratto, Acam Clienti dovrà restituire o distruggere (e confermare la distruzione con dichiarazione scritta) i Software e ogni copia dei medesimi.
10. Relativamente ai software dei quali Acam non sia titolare o per i quali non sia in grado di fornire il diritto d'uso (si veda tabella E1 ed E2 dell'allegato E) ma necessari ai fini dell'erogazione dei Servizi, Acam Clienti dovrà acquistarne le licenze e/o il diritto d'uso.

10. Brevetti e diritti di autore

1. Ciascuna delle Parti garantisce sin da ora che tutti i software, gli hardware, i programmi (il “**Materiale**”) che saranno messi a disposizione alla data di sottoscrizione del presente contratto o che dovessero essere messi a disposizione da parte della medesima, successivamente, per l'esecuzione dei Servizi, sono di sua esclusiva titolarità o di aver in ogni caso ricevuto una specifica autorizzazione al loro uso da parte dei legittimi titolari.
2. Nel caso in cui un terzo reclami contro una Parte (la “**Parte Reclamata**”) che il Materiale messo a disposizione dall'altra Parte (l' “**Altra Parte**”) integra una violazione di diritti di brevetto, di diritti di autore o di altri diritti di proprietà intellettuale o una usurpazione di segreti industriali, l'Altra Parte difenderà a proprie spese la Parte Reclamata contro detto reclamo, e farà fronte a tutti i costi, danni e spese giudiziali che vengano definitivamente liquidati in giudizio, a condizione che la Parte Reclamata: (a) dia immediatamente all'Altra Parte comunicazione scritta del reclamo; (b) consenta all'Altra Parte la gestione della difesa di tutti detti reclami, azioni giudiziarie e altri procedimenti, collaborando con la medesima in detta difesa e nelle relative definizioni transattive; (c) non addivenga a definizioni transattive di detti reclami, azioni giudiziarie o procedimenti senza previo consenso scritto dell'Altra Parte.
3. L'Altra Parte non avrà alcun obbligo di difendere o manlevare la Parte Reclamata nell'ipotesi in cui la causa del sopramenzionato reclamo sia: (a) la modifica del Materiale ad opera della Parte Reclamata; (b) la combinazione, operatività o utilizzo del Materiale con programmi, dati o macchinari diversi da quelli dell'Altra Parte; (c) un Materiale diverso da quelli dell'Altra Parte.
4. Nel caso in cui, ad esito di qualsiasi reclamo per violazione di diritti di proprietà intellettuale o usurpazione di segreto industriale come sopra menzionato, la Parte Reclamata sia stata inibita dall'uso del Materiale ovvero nel caso in cui l'Altra Parte ritenga probabile che l'uso del Materiale possa essere inibito, l'Altra Parte potrà, a sua scelta e spese: (a) procurare il diritto della Parte Reclamata a continuare l'utilizzo del Materiale, ovvero (b) rimpiazzare o modificare il Materiale in maniera tale da renderlo compatibile con i diritti del terzo. Nel caso in cui alcuna delle ipotesi (a) e (b) risulti percorribile, le Parti si incontreranno senza indugio per individuare, in buona fede, una diversa soluzione al fine di evitare che il mancato utilizzo del Materiale possa pregiudicare l'erogazione dei Servizi.

5. Acam (o i suoi fornitori o concedenti) non fornisce con riguardo al Materiale alcuna altra garanzia oltre a quella contemplata nella clausola che precedono.

11. Garanzia e limiti alla responsabilità

1. Acam si impegna a garantire i livelli di servizio di cui all'Allegato B (i "**Livelli di Servizio**").
2. In caso di mancato raggiungimento dei Livelli di Servizio Acam corrisponderà ad Acam Clienti le penali previste nell'Allegato C (le "**Penali**").
3. Le Penali devono intendersi esaustive del maggior danno e, pertanto, in caso di mancato raggiungimento dei Livelli di Servizio Acam Clienti non avrà il diritto di ottenere il pagamento di qualsivoglia ulteriore risarcimento, indennizzo o rimborso.
4. Fermo quanto previsto al precedente comma con riferimento al mancato rispetto dei Livelli di Servizio, in caso di mancato o inesatto adempimento da parte di Acam delle obbligazioni assunte con il presente contratto, che non si sostanzia in un mancato rispetto dei Livelli di Servizio, indipendentemente dal titolo di responsabilità invocata (contrattuale, extracontrattuale, oggettiva o altro), la responsabilità economica complessiva di Acam in connessione a qualsiasi materia/obbligazione inerente al presente contratto, sarà limitata a un importo non superiore al 10 (dieci) % del Corrispettivo dovuto da Acam Clienti, con esclusione del diritto ad alcun ulteriore rimborso, sconto, indennizzo, risarcimento e/o somma comunque quantificata, e ciò anche qualora nei confronti di Acam Clienti vengano pretesi danni da parte di terzi. In ogni caso, le Parti si danno atto che Acam sarà responsabile esclusivamente per dolo e colpa grave venendo specificamente esclusa qualunque ipotesi di responsabilità per colpa lieve. Inoltre Acam, nei limiti di cui sopra, sarà tenuta a risarcire i soli danni diretti, restando specificamente esclusa qualunque altra tipologia di danno tra cui, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, i danni indiretti, consequenziali, accidentali, speciali, le perdite di profitto, le perdite di business, la perdita di dati e/o di informazioni.
5. Acam non sarà in alcun caso responsabile per i danni patrimoniali e/o non patrimoniali e/o per la perdita di dati e/o archivi, e/o per i costi di reperimento di beni, servizi o tecnologie sostitutive e/o per ogni speciale, indiretto, accidentale o

conseguenziale danno eventualmente patito da Acam Clienti, anche qualora sia stata a conoscenza o avvisato della possibilità per Acam Clienti di incorrere in uno dei detti danni, che derivi:

- a) da qualunque fatto e/o atto non imputabile ad Acam e, in particolare
- b) da cause di forza maggiore e/o accidentali al di fuori del controllo di Acam;
- c) dalla fruizione non conforme alle specifiche di funzionamento dei Servizi da parte di Acam Clienti;
- d) dall'applicazione di disposizioni legislative e/o amministrative.

12. Cessione del contratto e subappalto

- 1. È fatto espresso divieto ad Acam Clienti di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto senza la preventiva autorizzazione di Acam, che potrà sempre e comunque negarla.
- 2. Acam avrà diritto di cedere, in tutto o in parte, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso, il presente contratto alle società controllanti e/o controllate e/o collegate e, a tal fine, Acam Clienti presta sin d'ora il proprio consenso alla cessione.
- 3. È data facoltà ad Acam, senza necessità di previa autorizzazione di Acam Clienti, di subappaltare l'esecuzione del presente contratto ad altre società.

13. Manuale delle Operazioni e Verifiche

- 1. Entro 180 (centoottanta) giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto, Acam ed Acam Clienti definiranno di comune accordo il Manuale delle Operazioni, il quale disciplinerà le procedure operative che le Parti dovranno applicare in relazione alle aree indicate nell'Allegato G.
- 2. Acam consentirà ad Acam Clienti l'esecuzione di verifiche sulla regolare esecuzione dei Servizi (singolarmente la “**Verifica**” e complessivamente le “**Verifiche**”).
- 3. Le Verifiche:
 - a) saranno effettuate solo in relazione all'attività svolta da Acam nei 6 (sei) mesi precedenti;

- b) potranno avvenire non più di 2 (due) volte per ogni anno di calendario, a meno che non sia diversamente richiesto per ottemperare a eventuali normative;
 - c) non saranno permesse nel caso in cui possano pregiudicare il raggiungimento da parte di Acam dei Livelli di Servizio, salvo che Acam Clienti rinunci per iscritto a contestare ad Acam il mancato raggiungimento dei livelli medesimi, se determinato dallo svolgimento delle Verifiche;
 - d) saranno effettuate rapidamente, in modo efficiente e nei normali orari di lavoro o, in ogni caso, in orari concordati;
 - e) saranno effettuate con un ragionevole preavviso scritto non inferiore a 30 (trenta) giorni, ma che potrà essere inferiore se le Parti concorderanno nel Manuale delle Operazioni di cui all'Allegato G che alcune Verifiche, quali le Verifiche relative alla sicurezza fisica, possano essere effettuate con un preavviso più breve.
4. Ai fini di effettuare le Verifiche, Acam Clienti ed i soggetti dalla medesima incaricati potranno avere accesso alla documentazione o ai dati di proprietà o nel possesso di Acam relativi all'erogazione dei Servizi, previo ragionevole preavviso.
5. Una richiesta inoltrata ad Acam di prestare l'assistenza nell'ambito di una Verifica sarà considerata come una richiesta di Nuovi Servizi se tale assistenza richiederà l'uso di risorse diverse e/o aggiuntive oltre a quelle che Acam utilizzerà nell'erogazione dei Servizi in conformità alla Baseline e ai Livelli di Servizio.

Art. 14. Infrastrutture

1. Acam fornirà ad Acam Clienti l'uso di attrezzature e supporti presso le infrastrutture di cui all'allegato F (le "**Infrastrutture**") necessarie per l'erogazione dei Servizi.
2. Le Parti danno atto che i Servizi e il relativo corrispettivo sono stati determinati presupponendo che Acam Clienti svolga la propria attività presso gli uffici siti in La Spezia, Via Alberto Picco 22. Le Parti convengono sin da ora che, nel caso in cui Acam Clienti trasferisse in tutto o in parte lo svolgimento dell'attività presso altri uffici, le stesse si incontreranno senza indugio per ridefinire in buona fede i

Servizi e il relativo corrispettivo.

3. Acam assicurerà il pieno rispetto e osservanza del D.lgs. n. 81/2008 e di qualsiasi altra legge, regolamento o provvedimento legislativo in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

15. Forza Maggiore

1. La mancata o carente erogazione dei Servizi, determinata da cause di forza maggiore, come di seguito definite, non comporterà responsabilità per le Parti ovvero l'applicazione delle Penali.
2. Per forza maggiore agli effetti del presente contratto si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo della Parte interessata, che quest'ultima non possa evitare nonostante l'esercizio della diligenza richiesta dal contratto. A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, saranno considerate causa di forza maggiore, come tali non imputabili alle Parti : scioperi, mancata fornitura di servizi di pubblica utilità, terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili, incendi, esplosioni, serratte, sabotaggi, provvedimenti legislativi sopravvenuti che impediscano ad una delle Parti di dar corso alle proprie obbligazioni, atti ed interventi delle Pubbliche Autorità ("**Eventi di Forza Maggiore**").
3. La Parte il cui adempimento dovesse essere impedito da un Evento di Forza Maggiore e chieda di essere sollevata dall'adempimento delle proprie obbligazioni dovrà comunicare, appena ragionevolmente possibile, per iscritto l'eventuale Evento di Forza Maggiore ad Acam Clienti.
4. Il verificarsi di un evento di caso fortuito o di forza maggiore non costituirà motivo di sospensione o ritardo nel pagamento dei corrispettivi relativi a Servizi già prestati.
5. Qualora un Evento di Forza Maggiore impedisca ad una Parte di adempiere ai propri obblighi per un periodo ininterrotto superiore a 6 (sei) mesi, la Parte non coinvolta potrà risolvere immediatamente il presente contratto, inviando all'altra Parte comunicazione scritta.

16. Libertà contrattuale con soggetti terzi

1. Acam potrà stipulare con altre parti contratti simili al presente accordo e sviluppare e fornire hardware, software o servizi che siano simili e/o in concorrenza con gli Hardware, i Software o i Servizi erogati in base al presente contratto.

17. Indipendenza tra le Parti

1. Acam Clienti, da una parte, ed Acam, dall'altra parte sono e resteranno, anche dopo la firma del presente contratto, soggetti tra loro indipendenti e nulla nel presente contratto potrà essere interpretato in modo da:
 - a) attribuire ad una Parte il diritto di dirigere o controllare l'attività dell'altra;
 - b) costituire o creare tra le Parti un rapporto di società, associazione, joint venture, agenzia, rappresentanza, lavoro subordinato, o comunque diverso da quello qui previsto;
 - c) consentire ad Acam di costituire od assumere obbligazioni per conto di Acam Clienti, salvo quanto previsto dal presente contratto.

18. Legge applicabile e foro competente

1. Al presente contratto si applica la legge italiana.
2. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, stipulazione, esecuzione e/o risoluzione, per qualsiasi causa, del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di La Spezia.

19. Forma convenzionale

1. Le eventuali modifiche o integrazioni al presente contratto o ai suoi allegati avranno efficacia tra le Parti solo se effettuate per iscritto ed espressamente sottoscritte dai legali rappresentanti delle Parti o da procuratori muniti dei necessari poteri.

20. Disposizioni varie

1. L'eventuale tolleranza di alcuna delle Parti di comportamenti posti in essere dall'altra in violazione delle disposizioni del presente contratto non costituirà, né verrà interpretata quale rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate.
2. Se una qualsiasi delle disposizioni di cui al presente contratto fosse ritenuta invalida, illecita o priva di effetto per previsioni di legge, le restanti disposizioni di cui al contratto medesimo non potranno in alcun modo essere ritenute invalide, illecite o inefficaci e la disposizione invalida, illecita o priva di effetto dovrà essere riformulata in modo tale da riflettere l'originaria intenzione delle Parti, in base al contratto nella maniera più aderente possibile alle leggi applicabili.
3. Tutte le comunicazioni richieste o consentite dalle disposizioni del presente contratto dovranno essere formulate per iscritto e si considereranno efficacemente e validamente eseguite:
 - 1) se spedite per mezzo di lettera raccomandata, alla data del ricevimento delle stesse
 - 2) se inviate a mezzo telefax, alla data risultante dalla ricevuta di corretta trasmissione, e così indirizzate:
 - a) se ad Acam Clienti:

ACAM CLIENTI S.P.A.

Via Alberto Picco, 22

19124 La Spezia

(all'attenzione di: Amministratore Delegato)

Fax: [·]
 - b) se ad Acam:

ACAM S.P.A.

Via Alberto Picco, 22

19124 La Spezia

(all'attenzione di: Amministratore Delegato)

Fax: [·]

ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra per iscritto in conformità alle precedenti disposizioni di cui al presente articolo.

Le comunicazioni di natura tecnica richieste o consentite dalle disposizioni del contratto potranno essere effettuate tramite posta elettronica.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Spezia, li

Acam

Acam Clienti

Allegati:

- a) Allegato A: Servizi;
- b) Allegato A1: Servizi di Facility Management;
- c) Allegato A2: Servizi AMS;
- d) Allegato B: SLA;
- e) Allegato C: Corrispettivi;
- f) Allegato D: Macchine;
- g) Allegato E: Software;
- h) Allegato F: Destinatari e Infrastrutture;
- i) Allegato G: Contenuto del Manuale delle Operazioni.